



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

necessità di creare uno statuto europeo delle confessioni religiose (92). Si rende necessaria, piuttosto che prevedibile, un'evoluzione verso una parificazione progressiva della condizione giuridica delle confessioni religiose nell'ambito europeo e allo scopo di stabilire un diritto ecclesiastico comunitario non è decisiva la disciplina della libertà religiosa ma, appunto, il concetto e la posizione giuridica delle confessioni. E' proprio questo, però, il dilemma che né la legislazione comunitaria, né gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti europee, e, fors'anche di quelli espressi dalle Corti interne ai diversi Paesi, hanno saputo dirimere. Ciò nonostante, a fronte di queste difficoltà e contraddizioni segnalate, con riferimento sia al contesto europeo, sia al più ampio orizzonte internazionale, non mancano segnali che evidenziano un processo di riconoscimento della peculiare posizione delle confessioni religiose nella loro attitudine a porsi quali ordinamenti sovrani. Non sembrano, comunque sia, adattarsi alla peculiare natura delle confessioni religiose, l'accostamento e, meno ancora, l'identificazione ad altri istituti che, pure, sono altrettanto meritori di considerazione, quali le organizzazioni internazionali non governative; né l'assimilazione delle Chiese ai *non state actors* (100 e ss.). A dare rilievo al fattore religioso e alla soggettività internazionale delle confessioni religiose potrebbe servire, ancora, ma solo parzialmente, rilevare come le *trans-nationals corporations* si siano sostituite da tempo all'azione degli Stati (106). Perché se anche è vero che bisogna puntare a superare il "dogma statualistico" quale unico criterio per il riconoscimento della soggettività internazionale, è altrettanto necessario ancorare questa soggettività a criteri definibili e definiti dal diritto, non già dalle leggi mercatistiche, o dal mercato senza regole. Da ciò la conclusione, che è anche un auspicio, che si avvii una ripresa della collaborazione tra diritto ecclesiastico e

le scienze internazionalistiche, direzione verso cui il contributo di Guarino sembra proficuamente andare.

Antonino Mantineo

Faustino de Gregorio, *Osservazioni su alcuni temi di storia e diritto ecclesiastico. Contributi per una riflessione*, Torino Giappichelli, 2008, pp. 137.

Il volume in esame raccoglie vari studi che affrontano lo sviluppo della tutela penale del sentimento religioso, ai quali si affiancano altri saggi di ordine storico aventi ad oggetto la problematica della scolarizzazione in Italia dallo Statuto Albertino alla legge Coppino, il funzionamento del mercato, con particolare riferimento alle garanzie nella vendita, ed un contributo su studi legali e comitati etici.

Non v'è dubbio che la tutela penale del sentimento religioso abbia subito nel corso della storia una profonda evoluzione che ha ricalcato le modalità del rapportarsi dello Stato con il fattore religioso.

A tal riguardo l'Autore affronta nel primo capitolo lo studio della tutela penale del fenomeno religioso all'interno del codice Rocco, indagando sulle fonti storiche e dottrinali, senza tralasciare importanti aspetti sociali, storici e penalistici.

Lo studio parte, infatti, dal codice Zanardelli, caratterizzato da una impostazione liberale e laica che emerge già dalla collocazione delle norme a tutela del sentimento religioso all'interno del Libro II, Titolo II «Dei delitti contro la libertà», Capo II «Dei delitti contro la libertà dei culti». Tali norme si caratterizzano per una eguale tutela circa il culto cattolico e quelli non cattolici.

Questa impostazione subì un profondo cambiamento con l'entrata in vigore del codice Rocco, quale chiara manifestazione di uno Stato autoritario

e confessionale, al cui interno fu prevista una diversa tutela penale circa i delitti contro la religione cattolica, allora religione di Stato, rispetto a quelli contro i culti ammessi.

A tal proposito l'A. ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, approdata ad una "ridefinizione" costituzionalmente orientata dell'oggetto della tutela penale, distinguendo una prima fase caratterizzata pronunce di rigetto della Consulta da una seconda fase nella quale invece accoglie varie questioni di legittimità costituzionale delle fattispecie criminose.

Lo studio analizza, inoltre, la riforma dei reati di opinione attuata con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, per concludersi con prospettive *de iure condendo*, affermando che, pur in presenza di un orientamento maggioritario in seno alla dottrina di abolire la tutela penale del sentimento religioso, «la doverosità di una salvaguardia penale del fenomeno religioso è diretta conseguenza del *favor religionis* contenuto nella stessa Costituzione, la quale, appunto, riconosce il sentimento religioso quale principale fattore di sviluppo della personalità dell'uomo» (p. 25).

Nel secondo capitolo si affronta la problematica della pena capitale tra '800 e '900, prestando particolare attenzione alle elaborazioni della dottrina più sensibile alla tutela della vita, il cui sviluppo ha notevolmente contribuito alla maturazione della nostra società civile.

In questo caso la riflessione trae spunto da un contributo di Camillo Ciarra, il quale individuava l'origine del potere temporale circa la pena di morte nella scelta degli israeliti di essere guidati e giudicati da un re e non da Dio.

Una riflessione certamente fondata su una visione religiosa degli accadimenti storici, ripercorsa anche da Piero Bellini, il quale, però, circa tale rifiuto, ritiene che ad esso sia riconducibile l'inizio dell'abuso, più che dell'uso, della pratica dell'estremo supplizio.

Del resto, anche l'A. evidenzia che «di abuso, infatti, si parla in quanto la privazione della vita, ordinata da qualsiasi governo o governante, in qualsiasi tempo venisse operato, poiché non può essere in nessun caso legittima» (p. 31).

Nella sua evoluzione storica, anche la pena capitale ha subito significative influenze dagli avvenimenti di fine settecento e ottocento, Illuminismo *in primis*, che hanno rimodellato il diritto penale in uno strumento volto alla tutela del cittadino.

Questo passaggio cruciale è sviluppato dall'A. con chiarezza e precisione, ripercorrendo il pensiero di Cesare Beccaria, il quale nel *Dei delitti e delle pene* poneva in discussione e criticava il sistema penale, suggerendo gli opportuni aggiustamenti tendenti a modificare il sistema di giustizia penale: l'equa proporzione tra i delitti e le pene, la trasformazione della pena da strumento di vendetta a strumento volto ad evitare la reiterazione della condotta socialmente dannosa, la non utilità dell'uccisione del condannato.

Non mancano riferimenti all'evoluzione della pena capitale dai moti liberali francesi al Congresso di Vienna, che avviò il c.d. periodo della Restaurazione.

L'A. ripercorre, inoltre, il pensiero di Enrico Pessina, il quale riconduceva a tre fattori gli elementi che consentivano alla pena di morte di continuare ad essere giustificata e, di conseguenza, ancora applicata: a) la «Scuola teologica reazionaria»; b) la «Dottrina del timore»; c) la «Dottrina della giustizia intrinseca della pena».

Dopo aver affrontato il problema dell'unificazione legislativa e l'analisi della crisi dello Stato liberale, l'avvento del fascismo ed il codice Rocco, l'A. conclude il lungo iter storico volgendo lo sguardo all'attuale ordine internazionale in seguito alla moratoria delle Nazioni Unite contro la pena di morte, evidenziando come «la strada che si sta percorrendo per raggiungere la meta

finale, l'abolizione universale della pena capitale, è quella a senso unico che non prevede ritorno» (p. 56).

Nel terzo capitolo l'A. ripercorre l'iter storico-politico della legge Siccardi, ricostruendo con particolare attenzione lo sviluppo del dibattito alla Camera ed al Senato, in seguito alla relazione dello stesso Siccardi.

Il quarto capitolo è, invece, dedicato all'iter storico-dibattimentale che portò il guardasigilli Siccardi a proporre l'abolizione delle leggi penali per tutti coloro i quali non avessero osservato alcune festività religiose.

Anche in questo caso, sono ben ricostruite le fasi relative al dibattito parlamentare, evidenziando come, all'interno del contesto storico-politico dell'epoca, questa iniziativa legislativa assumeva un rilevante valore giuridico, oltre che politico, giacché «proprio nella fase dell'iniziato processo di separazione dei poteri, si tende a depenalizzare presunti reati o, se si vuole, reati di carattere eminentemente religioso, quale l'obbligo, per fare solo un esempio, di «santificare» le feste (termine tipicamente religioso)» (p. 95).

In ogni caso, quest'intervento, per il timore di eventuali reazioni degli ambienti cattolici, fu presentato in modo "occulto", sotto forma di articolo 7, all'interno della legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. Soltanto l'intervento della competente Commissione consentì la sua trasformazione in un separato progetto composto dal seguente unico articolo: «*Le pene stabilite dalle vigenti leggi per l'inosservanza delle feste religiose non si applicheranno che in ordine alle domeniche, ed inoltre alle seguenti feste in qualunque giorno ricorreranno, cioè: di Natale, del Corpo del Signore, della Ascensione, della Natività di Maria Vergine, dei Santi Apostoli di Pietro e Paolo e di Ognissanti*», approvato l'11 marzo 1850.

Nel quinto capitolo l'A. ripercorre delle considerazioni di ordine storico e giuridico circa alcuni principi che regola-

no la funzione del mercato con particolare riferimento alle garanzie nelle vendite, seguito da uno studio sul fenomeno della scolarizzazione in Italia dallo Statuto Albertino alla legge Coppino del 1877, per concludersi con un breve contributo su studi legali e comitati etici.

Raffaele Santoro

M. P. Leziroli, *D'autore: il diritto più antico*, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 141.

Con il libro dal titolo "D'autore: il diritto più antico" Maria Pia Leziroli, che nella vita svolge la professione di avvocatessa, avvicina la materia del diritto d'autore con approccio inconsueto per un giurista abituato alle formule di rito degli atti e ai *clickè* della vita del foro.

Il lettore che in questo testo cerca una disquisizione tecnica, una "lezione" o anche soltanto "appunti" sul diritto d'autore resta deluso; come, ancora, resta deluso l'affidamento di chi ritiene di trovarne copia sugli scaffali delle librerie nella sezione "discipline giuridiche", o, magari, "riviste specializzate" a fianco di qualche manuale, monografia o, appunto, "lezione".

Fin dalle prime battute, che rievocano un dialogo tra Socrate e Lachete sul valore del "bravo artista", emerge il ripudio per l'endiadi scuola - "arte", quasi a sottolineare la differenza tra ciò che attiene alle conoscenze tecniche relative a una certa disciplina (che sono, tendenzialmente, patrimonio di tutti), e ciò che attiene al momento più intimo della "creazione" artistica (che è patrimonio di pochi). E qui ricorderei Popper (*Objective Knowledge*, Oxford, 1972) che distingue una sfera "ideale" in cui gli uomini sono eguali, e una sfera "mentale" in cui gli uomini sono diversi, vale a dire nella capacità di elaborare le tesi-ipotesi, di intuire le connessioni, di implementare associazioni.

L'opera d'arte, quindi, appartiene al